



# COMUNEDI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 28 del 28/07/2021

OGGETTO: Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2021 - Art. 193 – Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

L'anno Duemilaventuno il giorno 28 del mese di Luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2021 - Art. 193 – Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

### Premesso che:

- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 24.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 05.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione (lettera A) pari a € 182.887,73.;

### Preso atto che:

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

#### **Accertato che:**

La legge di conversione del dl rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre.

Visto l'art. 106 comma 3 bis del D.L. n.34/2020 – c.d. DECRETO RILANCIO – convertito in legge n.77/2020 che **ha differito al 30-09-2020** il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali e di conseguenza anche il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio è stato posticipato al 30 Settembre.

#### **Valutato che:**

Arconet si è pronunciata al riguardo, con la FAQ n. 41 del 15/07/2020, affermando che "di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di

amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

Vista la nota Prot. 3220 del 22.07.2021 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

Tenuto conto che i Responsabili di Servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza emerge una sostanziale situazione di equilibrio economicofinanziario, come da prospetto "Salvaguardia equilibri - Equilibri di bilancio 2021" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dall'allegato prospetto "Salvaguardia equilibri – Equilibrio gestione dei residui esercizio 2021";

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione della società-azienda partecipata che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 167 del TUEL punto 1 che stabilisce: *"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile*


esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:



**ANNUALITA' 2021**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 9.178,77	
	CA	€ 9.178,77	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 132.687,53
	CA		€ 865,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 25.878,77
	CA		€ 25.878,77
Variazioni in diminuzione	CO	€ 149.387,53	
	CA	€ 22.375,15	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 158.566,30	€ 158.566,30
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>	€ 31.553,92	€ 26.743,77

**ANNUALITA' 2022**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 127.012,38
	CA		
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ 127.012,38	
	CA		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 127.012,38	€ 127.012,38
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>		

**ANNUALITA' 2023**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 122.165,86
	CA		
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ 122.165,86	
	CA		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 122.165,86	€ 122.165,86
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>		

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio**";

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio **economico-finanziario**;

**Considerata la:**

necessità di accertare, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

di dare atto che:

- non ci sono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D. Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

ESPRIME:

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio e variazione di assestamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Paolo Reale

A circular official stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp includes "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI" and "DOTT. PAOLO REALE". The signature is written in blue ink and is highly stylized.